



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Affari generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Decreto del Rettore

Oggetto: Indizione elezioni componenti Collegio di disciplina – triennio accademico 2024/2025–2026/2027

IL RETTORE

VISTO

il vigente Statuto e, in particolare, l'art. 15 comma 2, come da ultimo modificato – giusta D.R. n. 469 del 9 ottobre 2023 - ai sensi del quale *«Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, nonché da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio di disciplina sono eletti tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata e le altre università italiane, che abbiano regolarmente presentato la loro candidatura. Le modalità di elezione dell'organo sono disciplinate in apposito regolamento. (...) I componenti sono nominati con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta»;*

CONSIDERATO

che, in virtù della predetta modifica statutaria, è stato adottato il Regolamento per l'elezione dei componenti del Collegio di disciplina, emanato con D.R. n. 642 dell'8.10.2024;

ATTESO

che il comma 1 dell'art. 26 del D.R. n. 469 di modifica dello Statuto ha previsto che *«La composizione (...) del Collegio di disciplina (...), nella nuova formulazione degli articoli (...) 15 (...) dello statuto si avrà a seguito della naturale conclusione del mandato in corso degli attuali componenti...»;*

TENUTO CONTO

che il mandato del Collegio di disciplina costituito ai sensi del precedente art. 15 si è concluso il 30 settembre 2024;

ATTESO

che è, pertanto, necessario indire le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina per il triennio accademico 2024/2025-2026/2027, secondo le norme di autonomia ora in vigore;

SENTITO

il Direttore del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale in merito alla costituzione dei seggi elettorali;



DECRETA

Art. 1 – INDIZIONE

Sono indette, per il giorno **5 febbraio 2025** le elezioni dei seguenti componenti del Collegio di disciplina, per il triennio accademico 2024/2025-2026/2027:

- a. un professore ordinario titolare e due supplenti;**
- b. un professore associato;**
- c. un ricercatore**

Tutti i componenti del Collegio di disciplina devono trovarsi in regime di tempo pieno.

Art. 2 – MANDATO

Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 3 – ELETTORATO ATTIVO

L'**elettorato attivo** spetta:

- per l'elezione di cui alla **lett. a) dell'art. 1)**, ai **professori ordinari** in servizio presso l'Ateneo;
- per l'elezione di cui alla **lett. b) dell'art. 1)**, ai **professori associati** in servizio presso l'Ateneo;
- per l'elezione di cui alla **lett. c) dell'art. 1)**, ai **ricercatori** in servizio presso l'Ateneo.

Gli elenchi dell'elettorato attivo saranno pubblicati sulla home page del sito web dell'Ateneo, nella sezione *In primo piano*, entro il 21 gennaio 2025. Eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate al Rettore entro il 24 gennaio 2025 che dovrà pronunciarsi entro il 31 gennaio 2025.

Art. 4 – ELETTORATO PASSIVO

L'**elettorato passivo** spetta:

- per l'elezione di cui alla lett. a) dell'art. 1), ai **professori ordinari, in regime di tempo pieno**, in servizio presso l'Ateneo e presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- per l'elezione di cui alla **lett. b) dell'art. 1)**, ai **professori associati, in regime di tempo pieno**, in servizio presso l'Ateneo e presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Affari generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

- per l'elezione di cui alla **lett. c) dell'art. 1)**, ai **ricercatori, in regime di tempo pieno**, in servizio presso l'Ateneo e presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 5 – INCOMPATIBILITA'

I componenti del Collegio di disciplina non possono far parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, né essere Direttore di Struttura primaria. Coloro che versano in una situazione di incompatibilità devono, nel caso in cui vengano eletti, far cessare la condizione ostativa entro 10 (dieci) giorni dal decreto di proclamazione.

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature è obbligatoria.

Le candidature devono essere presentate **entro le ore 13.00 del 21 gennaio 2025** utilizzando l'apposito modulo, pubblicato sulla home page del sito web dell'Ateneo nella sezione *In primo piano*, e inviate per via telematica, all'indirizzo istituzionale affarigenerali@unibas.it.

Le candidature devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità. Le candidature possono essere ritirate, anche per via telematica, entro le ore 13.00 del giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione. I voti eventualmente espressi per il candidato ritiratosi sono nulli.

L'elenco aggiornato dei candidati sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Per ciascuna votazione, l'elenco numerato dei candidati, disposti in ordine alfabetico, dopo le verifiche sul possesso dei requisiti necessari per l'elettorato passivo, è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 – QUORUM

Le votazioni sono valide se, per ogni rappresentanza, vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le votazioni che non raggiungono il quorum necessario, lo spoglio dei voti non viene effettuato.

Art. 8 – SEGGIO ELETTORALE

Le votazioni per tutte le rappresentanze si svolgono utilizzando schede elettorali di diverso colore.

Con decreto rettorale sarà costituito, presso la sede di Potenza, il seggio elettorale composto da tre componenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore ordinario, quelle di Segretario da uno degli altri componenti il seggio, designato dal Presidente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Affari generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 16.00. L'ubicazione del seggio elettorale sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Hanno diritto al voto anche coloro per i quali, pur non inclusi negli elenchi degli aventi diritto al voto, sia comprovata l'appartenenza al corpo elettorale.

Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, sono presenti nei locali in cui è ubicato il seggio stesso.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.

Art. 9 – SCRUTINIO E RISULTATI ELETTORALI

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.

Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- professori ordinari;
- professori associati;
- ricercatori.

Terminate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale redige il verbale delle operazioni effettuate, che viene inviato all'Ufficio competente per le successive operazioni di competenza.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano in ruolo e, a pari di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

Per la rappresentanza dei professori ordinari, il secondo e il terzo più votati sono eletti quali componenti supplenti.

I risultati elettorali sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo.

Qualora all'esito del procedimento elettorale uno o più componenti non vengano eletti, il Senato accademico procede alla designazione dei componenti necessari alla composizione del Collegio.

Art. 10 – NOMINA DEGLI ELETTI

I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 11 – UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i, è il Settore Affari generali, Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it.

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Librasi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Affari generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, sono trattati secondo il principio di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento. Il trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso l'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. La relativa informativa è disponibile al seguente link:

<https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati/articolo6666.html>.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it

Art. 13 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e alla normativa interna di Ateneo.

Art. 14 – PUBBLICITA'

Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto viene data comunicazione in modalità telematica agli elettori e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per la diffusione negli altri Atenei italiani.

IL RETTORE

Prof. Ignazio M. MANCINI